



**SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE
PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI E DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
CIG _____**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____, la quale interviene al presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Assicuratore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo (**ovvero, in caso di coassicurazione: di impresa delegataria**) del Raggruppamento Temporaneo (**ovvero, in caso di coassicurazione: della coassicurazione**) tra, oltre alla stessa, la mandante (**ovvero, in caso di coassicurazione: la delegante**) _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante (**ovvero, in caso di coassicurazione: la delegante**)_____, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____ (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Assicuratore**")

OPPURE



il consorzio _____, con ufficio in _____, via _____, fondo consortile di euro _____, con atto costitutivo stipulato in data _____ ed iscritto al registro delle imprese di _____ al n. _____, [p. iva ____], domiciliato ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e rappresentante sig. _____, che riunisce la consorziata _____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale euro _____ i.v., iscritta al registro delle imprese di _____ al n. _____, p. iva _____, e la consorziata _____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale euro _____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”** o **“Assicuratore”**)

PREMESSO

- a) che l'art. 3, comma 34, del D.Lgs.163/2006 s.m.i. legittima Consip S.p.A. ad aggiudicare appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, quale centrale di committenza;
- b) che, pertanto, le Amministrazioni di seguito indicate: AVVOCATURA DELLO STATO; CORTE DEI CONTI -SEGRETARIATO GENERALE - DIREZIONE GENERALE GESTIONE-AFFARI GENERALI - Servizio Affari Amministrativi e attività negoziale; MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE-DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE DIREZIONE GENERALE RISORSE MATERIALI, BENI E SERVIZI - Ufficio I Area II - Automezzi e Attrezzature Polizia Penitenziaria; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI - Amministrazione Centrale, Ufficio 3° - Automezzi; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'; MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - REPARTO V (Amministrazione e Logistica); MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE DI GARDA E DI COMO; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI-Divisione 8 - Servizi Comuni; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE - DIVISIONE SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI-Divisione 3 - Trattamento Economico; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI-DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-



ALIMENTARI - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITA' E LA TUTELA DEL CONSUMATORE-Vico III; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI-CORPO FORESTALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE - SERVIZIO III - DIVISIONE 10; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI-DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI-SEAM I - Logistica; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-AGENZIA DEL TERRITORIO - DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E LEGALI - AREA ACQUISTI; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA-Ufficio Approvvigionamenti; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE-Ufficio X; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO - D.C.L.A. - Ufficio VIII; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO - D.C.L.A. - Ufficio II; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE-Ufficio IX; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO - DIPARTIMENTO RAGIONERIA; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - DIREZIONE GENERALE-DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE-Ufficio relazioni sindacali, logistica e forniture; MINISTERO dell'INTERNO-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE - Ufficio Motorizzazione; MINISTERO dell'INTERNO-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE-DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI-Ufficio Missioni; MINISTERO dell'INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE-DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI AREA VI MACCHINARI E MATERIALI; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-SEGRETARIATO GENERALE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE; PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA-SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO INTENDENZA (nel seguito per brevità anche **“Amministrazioni Deleganti”** o **“Amministrazioni Contraenti”**), hanno conferito mandato alla Consip S.p.A. di svolgere per loro conto una gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti;

- c) che la Consip, ai sensi dell'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ha esercitato le attività di centrale di committenza per la gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti per le sopra citate Amministrazioni Deleganti,



- svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale e ad eseguire i Contratti di Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto Generale; nei predetti Ordini saranno indicati l'esatto quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- h) che il presente Contratto Generale non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto Generale le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni Deleganti;
- i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto Generale;
- j) **[inserire in caso di firma digitale]** che il presente Contratto Generale, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato

Pag. 4 di 32



1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Generale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativi Allegati), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Modello di Ordine), l'Allegato "D" (Elenco uffici liquidazione sinistri).*

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto Generale, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal contesto) avranno il significato di seguito indicato:
 - a) **Amministrazioni o Amministrazioni Deleganti:** le Amministrazioni indicate nella lettera b) delle premesse;
 - b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/le Amministrazione/i che utilizza/no il Contratto Generale nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini;
 - c) **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione;
 - d) **Assicuratore o Fornitore:** l'impresa risultata aggiudicataria della gara (ovvero il raggruppamento temporaneo d'impresa, le imprese in coassicurazione o il consorzio) e che conseguentemente sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;
 - e) **Parte:** Consip S.p.A. o il Fornitore o l'Amministrazione Delegante/Contraente (congiuntamente definiti anche le "Parti");
 - f) **Contratto Generale:** il presente atto, nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
 - g) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A" al Contratto Generale, compresi - quali parte integrante - tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del Capitolato Tecnico dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico medesimo;
 - h) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - i) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale è possibile utilizzare il presente Contratto Generale;
 - j) **Ordine:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato "C", con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di acquistare i servizi oggetto del Contratto Generale, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
 - k) **Data Ordine:** la data in cui l'Ordine effettuato dalle Amministrazioni Deleganti/Contraenti perviene al Fornitore;
 - l) **Unità Ordinanti:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni autorizzati



- ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati;
- m) **Contratto di Assicurazione:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore tramite l'emissione di Ordini, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto Generale;
 - n) **Polizze:** i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano da ciascun Contratto di Assicurazione;
 - o) **Premio/i:** il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore;
 - p) **Servizi Assicurativi:** i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati;
 - q) **Servizi Connessi:** il servizio di call center, il servizio di reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri descritti nella Sezione D - *Servizi inclusi nella Fornitura* del Capitolato Tecnico, e - per il servizio di reportistica dei sinistri - ulteriormente specificato negli Allegati al Capitolato Tecnico;
 - r) **Uffici liquidazione sinistri:** gli uffici di cui all'Allegato "D".
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli Allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi Allegati e documenti, salvo quanto previsto al successivo comma.
3. Qualora non sia possibile attribuire, per tale via, un significato univoco alle suddette espressioni e definizioni, si potrà fare riferimento al presente atto.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione è regolata:
- a) dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi dedotti;
 - b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui l'Assicuratore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;
 - d) dal D.Lgs. 209/2005 s.m.i. "Codice delle Assicurazioni Private";
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal codice etico della Consip S.p.A.
2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente atto e disposizioni di alcuno degli Allegati o dei documenti che formano parte integrante del Contratto Generale, le prime saranno ritenute prevalenti.
3. Le clausole del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere



cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per le Amministrazioni, l'Assicuratore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto Generale e nei Contratti di Assicurazione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto Generale e/o i Contratti di Assicurazione, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e l'Assicuratore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO GENERALE

1. Il Contratto Generale definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Assicurazione, per:
 - a) la prestazione dei Servizi Assicurativi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;
 - b) la prestazione dei Servizi Connessi di call center, di esecuzione della reportistica, ivi inclusa la reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri.
2. Con la stipula del Contratto Generale, l'Assicuratore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a prestare i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare i Servizi Connessi, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini. La copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive, di cui all'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico e la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, di cui all'Allegato 4.3, paragrafo B1 lettera a) del Capitolato Tecnico potranno essere richieste dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture indicate, rispettivamente, nel paragrafo B1 - *Copertura RCA* (pari a n. 65.382) e B3 - *Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell'Amministrazione* (pari a 60.420) del Capitolato Tecnico. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Assicuratore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Generale, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, all'Assicuratore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare i quantitativi sopraindicati fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del



D.M. 28/10/1985, senza che a fronte delle suddette richieste l'Assicuratore possa avanzare alcuna pretesa per compensi superiori a quelli previsti nel presente Contratto Generale, indennizzi e/o risarcimenti. Il Fornitore si impegna, a tal fine, ad informare Consip S.p.A. dell'eventuale esaurimento dei predetti quantitativi massimi prima del decorso del termine di durata del presente Contratto Generale.

3. Ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di disporre variazioni della tipologia e del numero dei veicoli indicati nel paragrafo B1 - *Copertura RCA* e B3 - *Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell'Amministrazione* del Capitolato Tecnico. Resta inteso che le variazioni disposte dalle Amministrazioni non potranno comportare un aumento delle coperture superiore ai due quinti dei quantitativi complessivi, indicati nei predetti paragrafi B1 - *Copertura RCA* e B3 - *Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell'Amministrazione*.
4. Il chilometraggio indicato nei paragrafi B2 - *Copertura "Kasko dipendenti"* e B4 - *Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente* rappresenta invece solo un dato necessario ai fini della determinazione in via provvisoria del premio, fermo restando che il chilometraggio effettivo sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo C2.14 - *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.
5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Contratto Generale e suoi Allegati.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Il presente Contratto Generale ha durata a partire dalla data della sua sottoscrizione (di seguito "Data di Attivazione") fino al 31 dicembre 2014 (termine di scadenza anche dei Contratti di Assicurazione).
2. La durata del singolo Contratto di Assicurazione è fissata dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2011 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2014. Per le inclusioni richieste successivamente alla data di inizio della relativa copertura assicurativa la durata sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del 31 dicembre 2014. Sono in ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO GENERALE

1. Sono legittimate ad utilizzare il presente Contratto Generale, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Deleganti come definite nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il Contratto Generale è efficace dalla Data di Attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1 che precede. A partire dalla predetta data il Contratto Generale può



essere utilizzato dalle Amministrazioni Deleganti nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini fissati dal successivo articolo 7, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.

3. Le coperture assicurative potranno essere richieste mediante Ordini sottoscritti in ogni pagina dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni Deleganti ed inviati in originale all'Assicuratore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell'Unità Ordinante, della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste dettagliando:
 - per i servizi di cui all'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad esempio cavalli fiscali, numero di posti, quintali, cilindrata, stazza, ecc.);
 - per i servizi di cui all'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;
 - per i servizi di cui all'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico:
 - a) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per l'esecuzione di adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da assicurare;
 - b) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente per l'esecuzione di adempimenti di servizio, la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.Sarà cura dell'Assicuratore verificare, attraverso l'elenco messo a disposizione dello stesso, tramite la Consip S.p.A., da ciascuna Amministrazione Delegante all'atto della stipula del presente Contratto Generale, che l'Ordine provenga da un'Unità Ordinante appartenente ad una delle Amministrazioni Deleganti legittimate all'utilizzo del presente Contratto Generale. Le Amministrazioni, in funzione delle loro esigenze organizzative, avranno la facoltà di emettere uno o più ordinativi per ciascuna copertura; ad ogni ordinativo il Fornitore attribuirà un distinto numero di polizza.
4. Ove l'Assicuratore ritenga di non poter dare esecuzione ad un Ordine proveniente da una Amministrazione non legittimata ad utilizzare il Contratto Generale, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
5. Qualora l'Ordine non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità e l'Assicuratore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.
6. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di Assicurazione alle Amministrazioni contraenti, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i



dedicato/i.

8. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a Consip S.p.A. e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente ai singoli Ordini.
9. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06; ii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8/2010 e n. 10/2010, alla indicazione sul medesimo Ordine del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello del Contratto Generale.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e l'Assicuratore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati e/o trasmessi in originale dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni stesse.
2. Il termine ultimo di ricezione degli Ordini da parte dell'Assicuratore è fissato per il 15 dicembre 2011, salvo diverso accordo fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente e fatta salva la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di richiedere estensioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Assicuratore, intendendosi remunerati con i premi indicati nel presente Contratto Generale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Generale medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Assicuratore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Generale e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto Generale e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Assicuratore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale, resteranno ad esclusivo carico dell'Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con i premi indicati nel Contratto Generale e nei relativi Allegati, e l'Assicuratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal



titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Assicurazione secondo quanto specificato nel Contratto Generale, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto Generale;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - e) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, ivi compresi i Servizi Connessi;
 - g) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle



Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Assicurazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto Generale e ai singoli Contratti di Assicurazione; (b) prestare i servizi oggetto del Contratto Generale nei luoghi che verranno indicati negli Ordini emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto Generale dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti; nonché di accettare l'eventuale modifica dell'ambito soggettivo delle Amministrazioni deleganti che utilizzano il presente Contratto Generale conseguente all'entrata in vigore di normative successive, anche regolamentari.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto Generale e dai Contratti di Assicurazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili



alla data di stipula del Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto Generale.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto Generale a:
 - a) prestare i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi ai premi indicati nell'Offerta Economica, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto stabilito nel Contratto Generale, negli Allegati e negli altri atti di gara;
 - b) garantire che i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati;
 - c) consegnare all'Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'Ordine è pervenuto al Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - d) comunicare alle Amministrazioni Deleganti e alla Consip S.p.A. la eventuale variazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico e al successivo art. 23;
 - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che fossero comunicate dalle Amministrazioni Deleganti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) non opporre alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relative alla prestazione e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi Assicurativi e dei Servizi Connessi;
 - g) garantire la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 11

SERVIZIO DI CALL CENTER E UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI

1. Il Fornitore ha istituito e reso operativo dalla Data di Attivazione del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti un servizio di "call center", che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico, garantendo il rispetto dei livelli di servizio,



pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il "call center" è operativo con i seguenti numeri di telefono _____ e di fax _____ gratuiti.

2. Il Fornitore rende disponibili dalla Data di Attivazione del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso gli uffici di liquidazione sinistri, fornendone l'elenco con dettaglio di denominazione, indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia), recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se disponibile) di cui all'Allegato "D". Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12

SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall'Assicuratore per tutta la durata del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e termini indicati nel paragrafo D3 - *Reportistica dei sinistri* del Capitolato Tecnico ed ulteriormente specificati nei relativi Allegati, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo C 2.8 del Capitolato Tecnico e del successivo art. 16.
2. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

ARTICOLO 13

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. e dalle Amministrazioni Contraenti; a queste è demandata altresì l'applicazione delle penali di rispettiva competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione.

ARTICOLO 14

CORRISPETTIVI

1. I premi dovuti all'Assicuratore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i Servizi Assicurativi, oggetto di ciascun Ordine, sono indicati nell'Offerta Economica; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi Connessi.
2. I premi, indicati nel presente Contratto Generale, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Assicuratore dall'esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle



competenti autorità, sono remunerati con i suddetti premi.

4. I premi sono stati determinati a proprio rischio dall'Assicuratore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi diversi da quelli previsti dal presente Contratto Generale - ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei premi medesimi - salvo quanto stabilito al comma successivo.
5. Nel caso di premi espressi in forma fissa, l'Assicuratore avrà diritto alla revisione con le modalità previste dal Capitolato Tecnico, paragrafo C 2.13- *Adeguamenti del premio espresso in forma fissa*. Inoltre, i premi convenuti, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, sono soggetti a regolazione con riferimento alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, come indicato nel paragrafo C 2.14- *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.
6. Resta inteso che i predetti premi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'Assicuratore, anche in caso di eventuale subappalto, previa regolare fatturazione.

ARTICOLO 15

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del premio sarà effettuato, in via provvisoria, dalle Amministrazioni Contraenti in favore dell'Assicuratore entro il 30 aprile di ciascun anno compreso nel periodo assicurativo, nella misura prevista nei paragrafi C 2.12- *Pagamento del premio* del Capitolato Tecnico.
2. L'eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun periodo assicurativo annuo (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione), entro sessanta giorni dall'emissione, da parte dell'Assicuratore, di apposita appendice di conguaglio, sulla base dei dati comunicatigli dall'Amministrazione Contraente con le modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo C 2.14 - *Regolazione del premio su elementi* del Capitolato Tecnico. Qualora l'Amministrazione Contraente non provveda nei termini previsti alla comunicazione dei dati o al pagamento dell'eventuale differenza dovuta all'Assicuratore a titolo di conguaglio, il premio dalla stessa anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva sarà considerato a garanzia o in conto del pagamento di quanto dovuto dalla stessa Amministrazione Contraente a titolo di conguaglio per l'annualità precedente, e le coperture assicurative dalla stessa attivate con il Contratto di Assicurazione resteranno sospese fino alle ore 24:00 del giorno in cui l'Amministrazione Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi.
3. Per ciascun pagamento effettuato a favore dell'Assicuratore, quest'ultimo dovrà emettere nei confronti dell'Amministrazione Contraente apposita fattura/ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al presente Contratto Generale, all'Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la fattura/ricevuta dovrà essere



intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine. I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Contraenti all'atto dell'accettazione dell'Ordine secondo le modalità indicate nel presente Contratto Generale.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dal successivo comma 10.
6. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello del Contratto Generale, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Nel caso in cui l'Assicuratore sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate dal presente articolo.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto Generale; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto Generale un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nei commi che precedono del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
13. Nel caso di Coassicurazione, il pagamento del premio e degli altri importi dovuti in virtù del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione verranno effettuati a favore della Delegataria che provvederà a retrocedere alle Coassicuratrici parte del premio corrispondente alla quota di rischio ceduta.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto Generale e nei singoli Contratti di Assicurazioni salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
15. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Assicurazione e/o il Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.

ARTICOLO 16

PENALI. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito e anche se imputabile a terzi,



saranno applicabili le penali di seguito indicate rispetto ai termini stabili:

- (i) nei paragrafi D3 - Reportistica dei sinistri e C2.7 - Contabilità del Capitolato Tecnico, paragrafi D3 - Reportistica sui sinistri, D4 - Revisione sinistri e B12- Reportistica sulle "Polizze RCA" dell'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico, paragrafi C4 - Reportistica sui sinistri e B7 - Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti" dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico e dal paragrafo C6 - Reportistica sui sinistri e B12 - Reportistica sulle "Coperture Infortuni" dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Assicuratore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - (ii) in ordine al pagamento di cui al paragrafo C3 - Perizia e liquidazione del danno dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione delegante potrà applicare all'Assicuratore una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari a € 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - (iii) in merito all'attivazione ed al corretto funzionamento del call center di cui al precedente art. 11, la Consip potrà applicare all'Assicuratore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - (iv) in merito all consegna all'Amministrazione Contraente della/e Polizza/e, nonché del/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i di cui al comma 1, lett. c) dell'art. 10, la singola Amministrazione delegante potrà applicare all'Assicuratore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - (v) in merito alla disponibilità degli uffici liquidazione sinistri ed in particolare in caso di modifiche, in corso di validità del Contratto Generale, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione degli uffici liquidazione sinistri il Fornitore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni., pena l'applicazione, per ogni giorno solare di ritardo, di una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto Generale, al Capitolato Tecnico e agli Ordini. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto Generale, al Capitolato Tecnico e agli Ordini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. In ogni caso, non saranno considerati dovuti a caso fortuito o forza maggiore i ritardi e le inadempienze conseguenti ad impedimenti in cui si vengano a trovare, anche per cause naturali (esemplificativamente: malattie, infortuni, morte) i dipendenti dell'Assicuratore o di terzi di cui esso si avvalga.
 4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti



dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..

5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto Generale con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Assicurazione, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordine; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente Contratto Generale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto Generale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 17

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Assicuratore con la stipula del Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione, l'Assicuratore



medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00).

2. La cauzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Generale e dai singoli Contratti di Assicurazione.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del Contratto Generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui ai Contratti di Assicurazione, a far data dalla ricezione degli Ordini.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Assicurazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dalla Consip con periodicità annuale soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Contratti di Assicurazione.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora, in costanza di rapporto, l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Generale e, del pari, le singole



Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione a norma del successivo art. 19, comma 4 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

1. L'Assicuratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto Generale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Assicurazione ovvero il presente Contratto Generale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Generale, previo consenso scritto della Consip S.p.A., nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 19

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Generale che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Contratto di Assicurazione e/o il Contratto Generale e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto



Generale e nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R rispettivamente i singoli Contratti di Assicurazione e/o il Contratto Generale nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto Generale e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente;
 - d) nei casi di cui agli articoli 15 (Fatturazione e Modalità di pagamento), 18 (Riservatezza), 21 (Subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) 29 (Trasparenza) del presente atto;
 - e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 16, commi 8 e 9, del presente Contratto Generale;
 - f) nel caso di ritardo nella liquidazione del danno che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di cui ai paragrafi C3 - Perizia e liquidazione del danno - dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico;
 - g) nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nell'adempimento di quanto previsto nei paragrafi D3 - Reportistica dei sinistri e C 2.7 - Contabilità del Capitolato Tecnico, paragrafi D4 - Reportistica sui sinistri e B 12 Reportistica sulle "Polizze RCA" dell'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico, paragrafi C4 - Reportistica sui sinistri e B7 Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti" dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico e dal paragrafo C6 - Reportistica sui sinistri e B 12 Reportistica sulle "Coperture Infortuni" dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico;
 - h) qualora l'Assicuratore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo superiore agli importi massimi di cui al precedente articolo 16 commi 8 e 9.
3. La risoluzione del Contratto Generale legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Assicurazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto Generale. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di Assicurazione risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata



una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 20

RECESSO

1. Oltre ai casi di recesso previsti e disciplinati nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti dell'Assicuratore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Assicurazione e/o dal Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte, in qualunque momento, unilateralmente dal Contratto di Assicurazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Assicuratore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi la Consip S.p.A. ha diritto di recedere dal Contratto Generale in nome e per conto di tutte le Amministrazioni Deleganti.
4. Nei casi di cui ai commi che precedono, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Generale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. L'Assicuratore è tenuto, inoltre, a rimborsare la parte di premio assicurativo al netto dell'imposta relativa al periodo di copertura non corso.
5. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto Generale e/o ogni singolo Contratto di Assicuratore, a giudizio delle Amministrazioni Deleganti e/o della Consip S.p.A..
6. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto di Assicurazione e/o dal Contratto Generale, in tutto o in parte,



avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Qualora la Consip S.p.A. receda dal Contratto Generale ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di Assicurazione già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Generale.

SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo massimo del Contratto Generale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine



previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto Generale, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto Generale.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa



subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto Generale o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione e il presente Contratto Generale, a norma dell'articolo 19, comma 4 che precede e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 23

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall'Assicuratore per l'esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Assicuratore. Allo stesso competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio _____, ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo di posta elettronica _____.
3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente a Consip S.p.A..

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e la Consip S.p.A. (ivi inclusi i casi in cui sia parte del giudizio anche l'Assicurato), ovvero tra la Consip S.p.A. e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - Perizia e Liquidazione del danno dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico, per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e le Amministrazioni Contraenti, il Foro competente è quello del



luogo ove ha sede l'Amministrazione Contraente.

3. Salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - Liquidazione del danno dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico, per tutte le questioni relative all'assicurazione infortuni la competenza è determinata in base al domicilio della persona infortunata.

ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Generale e dell'esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto Generale ed all'esecuzione dello stesso nonché dei singoli Contratti di Assicurazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti aderendo al Contratto Generale con l'emissione degli Ordini, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 26

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi



comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto Generale dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 27

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto Generale, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 28

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Generale o nei Contratti di Assicurazione, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Assicurazione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8/2010 e n. 10/2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto



Generale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
9. Il Contratto Generale è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di



sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto Generale si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 29

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Generale;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Generale stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Generale o dei Contratti di Assicurazione rispetto agli obblighi con essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. avranno il diritto di risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, rispettivamente i Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale, a norma del precedente art. 19 comma 4 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto Generale ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro



insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto Generale e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non comportano l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto Generale si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto Generale); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto Generale); Articolo 7 (Modalità di conclusione); Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articoli 11 (Servizio di call center e Uffici



liquidazione sinistri); Articoli 12 (Servizio di reportistica); Articolo 14 (Corrispettivi); Articoli 15 (Fatturazione e Modalità di pagamento); Articolo 16 (Penali. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 17 (Cauzione); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Divieto di Subappalto/Subappalto); Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati personali); Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 27 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 29 (Trasparenza); Articolo 30 (Clausola finale).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[\[da inserire in caso di firma digitale\]](#)

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

ALLEGATI

Allegato A: Capitolato Tecnico e relativi Allegati

Allegato B: Offerta Economica del Fornitore

Allegato C: Modelli di Ordine

Allegato D: Elenco uffici liquidazione sinistri